

Palermo, 30.09.2026

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al Personale ATA
Al Sito Web
e p.c. al DSGA

Oggetto: divieto introduzione batterie ciclomotori e biciclette elettriche

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro

VISTO il D.M. 26 agosto 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, e il D.M. 7 agosto 2017

VISTI i D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 in materia di controllo, gestione e progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

È fatto divieto assoluto di introdurre, depositare o custodire nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nelle palestre e in ogni altro locale interno dell'Istituto le batterie di biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e ciclomotori elettrici.

I mezzi elettrici, con le relative batterie, devono essere lasciati esclusivamente nelle aree esterne di parcheggio individuate dalla scuola, assicurati con idonei sistemi antifurto. L'Istituto non risponde di furti o danneggiamenti.

Il divieto si applica anche durante le attività pomeridiane, i corsi extracurricolari e gli eventi organizzati nei locali scolastici.

I docenti in servizio e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sul rispetto del divieto. In caso di violazione informeranno il Coordinatore di classe e, in caso di violazione ripetuta, la Dirigenza.

Qualora si rilevino segnali di anomalia (surriscaldamento, rigonfiamento, fumo, odore acre), il personale non deve toccare la batteria: fa allontanare gli studenti o persone eventualmente vicine e attiva le procedure del Piano di Emergenza, avvisando gli addetti antincendio.

I genitori sono invitati a sensibilizzare i propri figli sui rischi legati alle batterie al litio e sull'importanza del rispetto della presente disposizione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa G. De Pietro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs.
39/1993)